



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento Occupazione Suolo Pubblico

Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 33 del 12/02/2004
n. 24 del 11/07/2011

REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento riguarda i casi di occupazione onerosa, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Roma ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, non disciplinati da singoli regolamenti.

Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

L'importo del canone è dovuto anche per l'occupazione abusiva delle medesime aree, nella misura e con le modalità che sono indicate nei successivi articoli. Si intende per abusiva qualsivoglia occupazione che non sia basata su uno specifico titolo concessorio. In tal caso l'importo del canone nonché la sanzione applicata devono essere corrisposti dall'occupazione di fatto.

ART. 2

Definizioni

L'occupazione è permanente qualora sia di durata non inferiore all'anno.

L'occupazione è temporanea qualora sia di durata inferiore all'anno.

ART. 3

Occupazione di marciapiedi

Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita, purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di due metri.

ART. 4

Obbligatorietà

Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione rilasciata dall'Ufficio competente.

ART. 5

Concessione

L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative:

- Data di Inizio e Fine occupazione;
- Modalità occupazione;
- Ammontare del canone di concessione e le modalità di determinazione, in base alla tariffa e al coefficiente moltiplicatore;
- Modalità e termine di pagamento del canone;
- Gli obblighi del concessionario.

La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo del concessionario di ripristinare le condizioni iniziali al termine della concessione se non diversamente indicato dall'Amministrazione e di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione, con facoltà inoltre da parte della Provincia di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

ART.6

Istanza

Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio; l'istanza deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo e contenere, in particolare, i seguenti dati:

- generalità complete, residenza della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
- superficie o estensione lineare dell'occupazione;
- data di inizio e fine occupazione;
- progressiva e delimitazione della strada oggetto della richiesta;
- impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per il sopralluogo istruttorio ed alla costituzione di un deposito cauzionale;
- impegno a presentare i documenti elencati nel modulo;
- dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento.

In allegato alla domanda deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di segreteria e di istruttoria, i cui relativi importi sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.

Non può essere accolta la domanda priva degli elementi richiesti nel modulo predisposto dalla Provincia.

ART. 7 **Istruttoria**

La richiesta di concessione è istruita dal competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale.

L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria istruttoria ed in particolare: verifica la regolarità e la completezza degli atti;

invita il richiedente, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, ad integrare o correggere la documentazione non oltre il termine di trenta giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata;

esamina la domanda, tenendo conto – in particolare – degli interessi pubblici ad essa connessi.

ART. 8 **Rilascio**

Il rilascio della concessione è dato o negato dal Dirigente del servizio entro 60 gg dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'ufficio protocollo ovvero entro 60 giorni successivi a quello in cui sono pervenute notizie di cui all'articolo precedente.

Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, anche a fini del pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato.

Il diniego della concessione è notificato al richiedente entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, secondo le procedure di legge con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

La concessione deve essere rilasciata nel rispetto della legge vigente.

ART. 9 **Revoca della concessione**

La concessione deve essere revocata nelle ipotesi in cui:

- vi sia il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche amministrative, previa diffida a rimuovere la violazione;
- sia accertato che il concessionario, recando danno e pregiudizio all'Amministrazione Provinciale, ha modificato le modalità dell'occupazione;
- pur avendo comunicato il concessionario al Servizio competente le modifiche da apportare alla concessione, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada;
- si verifichi il mancato versamento del canone dovuto, ove il ritardo è superiore a 60 giorni.

La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal trentesimo giorno dopo la sua notifica, nel caso di cui alla lettera a) e dal sessantesimo giorno nelle altre ipotesi.

Per la fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 241/90 e succ. mod.

ART. 10

Rinuncia della concessione

Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax all'Amministrazione Provinciale almeno 15 gg prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

ART. 11

Rinnovo

Trenta giorni prima della scadenza della concessione, il titolare può richiedere il rinnovo qualora non risultino modificate le modalità di occupazione della sede stradale.

ART. 12

Onerosità della concessione

L'occupazione di aree e spazi pubblici – compresa quella concernente la realizzazione di passi carrabili di tutti i tipi salvo quelli pedonali- comporta il pagamento alla Provincia di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 16.

Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Art. 13

Elementi incidenti sulla tariffa

Gli importi stabiliti nel presente regolamento sono riferiti all'unità di occupazione, cioè a ciascun metro quadrato o lineare o a frazione di metro quadrato o lineare richiesto in occupazione o in via di fatto occupato.

Alle occupazioni superiori a 500 metri quadrati o lineari, la tariffa applicata sull'eccedenza rispetto alla misura anzidetta, è ridotta fino al 10%.

Alle occupazioni superiori a 1000 mq o lineari la tariffa applicata sull'eccedenza è ridotta fino al 20%. Ove le occupazioni complessivamente operate dal concessionario in un certo spazio o area pubblica siano nel loro complesso inferiori al 50% dell'unità di occupazione, così come definita in questo comma, il canone non è dovuto.

ART. 14

Tariffa

La tariffa base generale annuale è di € 85,00/m² per l'occupazione permanente e di € 0,50/m² per l'occupazione temporanea giornaliera.

La tariffa complessiva dovuta per ciascuna concessione è individuata applicando alla tariffa base di cui al precedente comma i coefficienti, fra quelli indicati nell'Allegato A.

ART. 15

Modifiche tariffe

Le eventuali modifiche delle tariffe sono deliberate dalla Giunta Provinciale.

Art. 16

Aree destinate a parcheggio

Per l'uso delle aree eventualmente predisposte dalla Provincia a parcheggio custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parcometri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto

previsto nell'art.14 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

Per i parcheggi eventualmente esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia.

Art. 17

Riprese cinematografiche

Per le occupazioni effettuate per le riprese cinematografiche, l'autorizzazione è subordinata al pagamento forfetario giornaliero di una somma pari a 300,00€ se rilasciata su strade di cat. A e pari a 150,00€ se rilasciata su strade di cat. B.

Art. 18

Occupazioni abusive

In caso di occupazione abusiva, il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari a 250 euro. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione alle disposizioni impartite, la concessione è revocata con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Restano salve le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

Art. 19

Esenzioni

Sono esenti dal canone:

1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;

2) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

3) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato lineare;

4) le occupazioni per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dalla provincia;

5) le occupazioni di aree cimiteriali;

6) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

7) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di veicoli nonché di veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

8) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia a termine della concessione medesima;

9) le occupazioni con seggiovie e funivie.

Art. 20

Assorbimento altri canoni

Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti alla Provincia dal concessionario sulla stessa area.

Art. 21

Modalità e termini di pagamento

Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinato alla dimostrazione prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso. Entro il mese di Aprile dovranno essere effettuati i successivi pagamenti.

In caso di mancato pagamento del canone si procederà alla riscossione coattiva tramite affidamento a concessionario del servizio di riscossione così come disciplinato dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.L. 31-12-2007, n. 248 convertito con modificazioni nella legge n. 31 del 28-02-2008.

Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, al debitore che ne fa richiesta, la Provincia può concedere dilazioni e rateazioni dei pagamenti purchè l'ammontare del debito contratto sia superiore ad Euro 2.000,00 (duemila).

Le dilazioni di pagamento non possono superare i 36 mesi a decorrere dal mese successivo a quello di concessione della dilazione e rateazione.

Nel caso che, alla scadenza, non venisse pagata anche una sola rata, il beneficio della dilazione viene revocato.

Sulle rate dilazionate vengono applicati gli interessi di mora nella misura legale.

Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati o sospesi.

La rateazione di somme superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila) è subordinata alla prestazione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria.

La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento del Responsabile dell'Entrata.

ART. 22

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia presenti nel codice della strada, nonché al regolamento di attuazione.

Art. 23

Norme finali

Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio Provinciale, sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 16° giorno dalla pubblicazione.

L'adozione di questo regolamento annulla tutte le disposizioni in materia contenute in precedenti delibere dell'Amministrazione.

Allegato A

Tariffa base (Tb₁) = €/ m² 0,50 per occupazioni temporanee giornaliere

Tariffa base (Tb₂) = €/ m² 85,00 per occupazioni permanenti

STRADE	Moltiplicatore (Ka)
Categoria A	1.00
Categoria B	0.90

La classificazione delle strade in cat. A e cat. B verrà effettuata successivamente, con apposita determinazione dirigenziale.

SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ	Moltiplicatore (Kb)
1) Occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	1.20
2) Occupazione di cui al punto 1 determinante sensibile riduzione della viabilità	1.40
3) Occupazione senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	1.00

NATURA ATTIVITÀ	Moltiplicatore (Kc)
Commercio in aree pubbliche, pubblici servizi Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	0.50
Industriali artigianali commerciali professionali e di servizi	1.10
Manifestazioni politiche, culturali ricreative ecc.	0.20
Edilizia	0.60
Altri Usi	1.00

Calcolo del canone concessorio:

Importo occupazione temporanea = $Tb_1 \times Ka \times Kb \times Kc \times gg \times s$

Ove: Tb_1 = tariffa base

Ka = moltiplicatore categoria strade

Kb = moltiplicatore sacrificio collettività

Kc = moltiplicatore natura attività

gg = numero giorni di occupazione

s = superficie di occupazione espressa in m^2

Importo occupazione permanente: $Tb_2 \times Ka \times Kb \times Kc \times a \times s$

ove Tb_2 : = tariffa base

Ka = moltiplicatore categoria strade

Kb = moltiplicatore sacrificio collettività

Kc = moltiplicatore natura attività

a = numero anni di occupazione

s = superficie di occupazione espressa in m^2

Diritti di Segreteria ed istruttoria	€ 9,00
---	---------------